



Terre *di* Pianura

U N I O N E d e i C O M U N I

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

Approvato con deliberazione consiliare n. 9/2020

Modificato con deliberazione consiliare n. 1/2022

Indice generale

Titolo I.....	3
Disposizioni generali.....	3
Art. 1 – Oggetto, finalità e interpretazione del Regolamento.....	3
Titolo II.....	3
Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura.....	3
Art. 2 – Sede del Consiglio.....	3
Art. 3 – Composizione del Consiglio.....	3
Art. 4 – Presidente del Consiglio.....	3
Art. 5 – Compiti e poteri Presidente del Consiglio.....	3
Art. 6 – Segretario Generale.....	3
Art. 7 – Diritti dei Consiglieri.....	4
Art. 8 – Doveri dei Consiglieri.....	4
Titolo III.....	4
Gruppi Consiliari.....	4
Art. 9 – Gruppi Consiliari.....	4
Art. 10 – Conferenza dei Capigruppo.....	4
Titolo IV.....	5
Commissioni Consiliari.....	5
Art. 11 – Commissioni.....	5
Titolo V.....	5
Diritti dei Consiglieri.....	5
Art. 12 – Interrogazione.....	5
Art. 13 – Interpellanza.....	5
Art. 14 – Svolgimento interrogazioni e interpellanze.....	5
Art. 15 – Mozione.....	5
Art. 16 – Svolgimento e votazione mozione.....	6
Titolo VI.....	6
Pubblicità e disciplina delle sedute.....	6
Art. 17 – Sedute – Pubblicità e Segretezza.....	6
Art. 18 – Disciplina delle adunanze.....	6
Art. 19 – Comportamento del pubblico.....	6
Art. 20 – Tumulto in aula.....	6
Art. 21 – Svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza.....	6
Titolo VII.....	7
Funzionamento Consiglio.....	7
Art. 22 – Convocazione.....	7
Art. 23 – Sessioni.....	7
Art. 24 – Ordine del giorno.....	8
Art. 25 – Deposito degli atti.....	8
Art. 26 – Avviso di convocazione.....	8
Art. 27 – Seduta di prima convocazione.....	8
Art. 28 – Seduta di seconda convocazione.....	8
Titolo VIII.....	9
Ordine dei lavori.....	9
Art. 29 – Adempimenti preliminari alla seduta.....	9
Art. 30 – Designazione e funzioni dei Consiglieri scrutatori.....	9
Art. 31 – Ordine di trattazione degli argomenti.....	9
Art. 32 – Questione pregiudiziale e sospensiva.....	9
Art. 33 – Fatto personale.....	10
Titolo IX.....	10
Discussione e votazione.....	10
Art. 34 – Numero legale per la votazione e computo del quorum.....	10
Art. 35 – Discussione – norme generali.....	10
Art. 36 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto.....	10
Art. 37 – Votazione.....	10
Art. 38 – Ordine e modalità della votazione.....	11
Art. 39 – Votazione in forma palese.....	11
Art. 40 – Votazione per appello nominale.....	11
Art. 41 – Votazione segreta.....	11

Art. 42 – Deliberazioni immediatamente eseguibili.....	12
Titolo X.....	12
Deliberazioni.....	12
Art. 43 – Verbalizzazione.....	12
Art. 44 – Registrazioni audio.....	12
Art. 45 – Forma e contenuti delle deliberazioni.....	12
Art. 46 – Annullamento, revoca, modifica delle deliberazioni.....	13
Art. 47 – Pubblicazione.....	13
TITOLO XI.....	13
Disposizioni finali.....	13
Art. 48 – Entrata in vigore.....	13

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto, finalità e interpretazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in adempimento ai principi legislativi e allo Statuto dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione al fine di assicurare il regolare svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Quando si presentino dubbi interpretativi o situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto dell'Unione o dal presente Regolamento la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio, udito il parere del Segretario Generale.

Titolo II

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura

Art. 2 – Sede del Consiglio

1. Il Consiglio, di norma, si riunisce presso la sede legale dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che la seduta si tenga in luogo diverso, in ogni caso nel territorio di uno dei Comuni dell'Unione, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere la presenza del Consiglio opportuna nei luoghi in cui si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti.
3. Nel caso in cui la seduta si tenga in luogo diverso il Comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorre al regolare funzionamento del Consiglio.

Art. 3 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione e da tre Consiglieri Comunali per ciascun Comune aderente.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, eletto tra i Sindaci dei Comuni aderenti e nel caso di sua assenza dal Consigliere più anziano.
3. Le modalità di elezione, la durata in carica, la decadenza e le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Unione sono disciplinate dallo Statuto dell'Unione, nonché dal D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 4 – Presidente del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente con voto palese a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro dieci (10) giorni dalla precedente. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età in caso di parità.

Art. 5 – Compiti e poteri Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto dell'Unione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell'Unione, provvede al funzionamento dell'assemblea Consiliare dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, concede la facoltà di parlare e stabilisce i termini della discussione, determina l'ordine della votazione e ne proclama i risultati. Tutela le prerogative dei Consiglieri ed esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Art. 6 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Unione, o chi legalmente lo sostituisce, partecipa alle adunanze del Consiglio, presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, sovrintende alla formazione del processo verbale, accerta il risultato delle votazioni ed in genere coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori dell'adunanza.
2. Il Segretario Generale non ha diritto di voto ma può esprimere, se richiesto dal Presidente del Consiglio o dagli stessi Consiglieri, il suo parere sul lato giuridico delle questioni in discussione.
3. Il Segretario Generale deve astenersi dal prendere parte ai lavori dell'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi dei suoi congiunti od affini sino al quarto grado.
4. Nei casi di assenza, incompatibilità o di conflitto di interesse, le funzioni di segretario verbalizzante sono assolve dal vice segretario o, in mancanza, dal Consigliere più giovane età escluso il Presidente del Consiglio.

Art. 7 – Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri, anche se espressi dal Comune di appartenenza, rappresentano l'intera collettività dei cittadini dell'Unione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 dello Statuto, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri esercitano il diritto: di intervenire nella discussione, di presentare proposte di deliberazione o emendamenti alle proposte di deliberazione del Consiglio; di presentare interrogazioni e mozioni; di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla; di promuovere la deliberazione del Consiglio su un determinato argomento per il quale è competente.
3. I Consiglieri esercitano il diritto di informazione e di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione, utili all'espletamento del loro mandato, con modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle persone.
4. I diritti di cui ai precedenti commi sono esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza e non eccedenza al fine di salvaguardare il regolare funzionamento degli uffici dell'amministrazione.
5. Per la messa a disposizione degli atti e dei documenti richiesti è usata prioritariamente la posta elettronica.

Art. 8 – Doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere impronta il proprio comportamento ai principi di leale collaborazione e di buon andamento dell'amministrazione. Ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al rispetto della riservatezza e alla non divulgazione di atti e notizie di cui è venuto in possesso nell'espletamento del mandato e che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere diritti di terzi o l'immagine dell'Unione.
2. Il Consigliere ha il dovere di adoperarsi per il buon funzionamento del Consiglio partecipando attivamente alle relative sedute, salvo giustificato motivo da comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio. Nel caso di reiterate assenze ingiustificate potrà essere avviato il procedimento di decadenza di cui all'articolo 12 dello Statuto.
3. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti nei Consigli comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
4. Il Consigliere ha il dovere di comunicare all'Unione i dati necessari alla corretta gestione del rapporto di collaborazione ed il recapito digitale al quale vuole ricevere le comunicazioni/notifiche che lo riguardano.

Titolo III Gruppi Consiliari

Art. 9 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, formati da due o più componenti, con dichiarazione espressa da comunicare al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo vengono iscritti al gruppo misto.
2. Nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida degli eletti, i gruppi consiliari presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del Consigliere designato nel ruolo di Capogruppo, nelle more della designazione o qualora non sia esercitata tale facoltà, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri più anziani d'età.
3. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato; la costituzione di nuovi gruppi o l'adesione da parte di un Consigliere ad un gruppo diverso da quello dichiarato devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale.

Art. 10 – Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo ha funzioni di programmazione dei lavori del Consiglio.
2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio o da chi legalmente lo sostituisce.
3. Della conferenza fanno parte tutti i Capigruppo consiliari. Il Presidente dell'Unione è invitato a partecipare alla conferenza.
4. I Consiglieri Capigruppo hanno la facoltà di delegare per iscritto un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti a partecipare personalmente.
5. Delle riunioni della Conferenza deve essere steso un verbale sintetico contenente le decisioni raggiunte e le eventuali posizioni contrarie.
6. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un Consigliere presente incaricato dal Presidente del Consiglio.

Titolo IV

Commissioni Consiliari

Art. 11 – Commissioni

1. Il Consiglio può decidere di istituire delle Commissioni consiliari, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari della maggioranza e minoranza, per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame o parere preliminare sugli atti di propria competenza. Con apposito regolamento ne verrà disciplinata l'istituzione e tutte le norme di funzionamento.

Titolo V

Diritti dei Consiglieri

Art. 12 – Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio o alla Giunta, da uno o più Consiglieri, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.

2. L'interrogazione, presentata per iscritto, è depositata presso il Settore Affari Generali - Servizio Segreteria generale dell'Unione. Qualora abbia carattere urgente, può essere presentata anche all'apertura della seduta, rimettendo copia del testo al Presidente del Consiglio.

3. La risposta scritta, assunta dal Presidente entro trenta (30) giorni, è trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta utile a cura del Presidente del Consiglio.

Nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e quello di replica competono ad uno solo di essi. Le comunicazioni relative all'istanza e le risposte scritte sono rivolte al primo firmatario, salvo diversa indicazione nel testo.

4. Il Presidente dell'Unione, o il Sindaco delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata all'apertura della seduta, nei limiti di tempo a queste riservate e sempre che dispongano degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si osservano le disposizioni del comma precedente.

5. Nei casi in cui sia data risposta immediata l'interrogante può replicare per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni, nei tempi previsti dal comma successivo.

6. La discussione delle interrogazioni si articola nelle seguenti fasi temporali: cinque (5) minuti per illustrare l'istanza da parte del Consigliere che l'ha presentata, cinque (5) minuti per la risposta da parte del Presidente del Consiglio o suo delegato, tre (3) minuti per le dichiarazioni finali del presentatore, intese in ogni caso come tempo complessivamente a disposizione.

Art. 13 – Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nell'articolo precedente.

3. La discussione delle interpellanze si articola nelle seguenti fasi temporali: cinque (5) minuti per la presentazione da parte del promotore, cinque (5) minuti per la risposta da parte del Presidente del Consiglio o suo delegato, due (2) minuti per le dichiarazioni finali del presentatore.

Art. 14 – Svolgimento interrogazioni e interpellanze

1. In sede di definizione dell'ordine del giorno il Presidente inserisce le interrogazioni e le interpellanze intervenute prima di 10 giorni fatta salva la facoltà di differire la trattazione di detti atti ad altra seduta.

2. L'assenza giustificata del richiedente dalla seduta nella quale l'istanza è posta all'ordine del giorno ne comporta il rinvio.

3. Il Presidente del Consiglio può disporre la trattazione congiunta di interrogazioni e/o interpellanze che trattino del medesimo argomento.

4. Il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione dell'Unione ed i servizi e le attività ad essa trasferiti.

Art. 15 – Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta di delibera, sottoscritta da un Gruppo consiliare o da uno o più Consiglieri, volta a promuovere una discussione ed un voto del Consiglio su un determinato argomento o a formulare un preciso indirizzo al Presidente e/o alla Giunta in ordine ad un determinato argomento inerente materie di competenza dell'Unione.

2. Quando la mozione è presentata per iscritto sotto forma di deliberazione nel corso di una seduta il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Art. 16 – Svolgimento e votazione mozione

1. Le mozioni sono svolte di norma nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, soltanto dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci (10) minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a cinque (5) minuti, tutti i gruppi del Consiglio di orientamento diverso da quello dei presentatori ed un componente tra quelli che hanno presentato la mozione per esercitare il diritto di replica. La replica non può eccedere i cinque (5) minuti. Chi è intervenuto può esercitare un secondo intervento di tre (3) minuti.
4. Non sono consentiti interventi, salvo quelli per presentare emendamenti, dichiarazione di voto e quello del Presidente del Consiglio.
5. Nel caso venga presentato un emendamento si applica il precedente comma 3. Gli emendamenti vanno illustrati, discussi e votati prima del voto finale sulla mozione.
6. Le mozioni sono messe a votazione nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati.

Titolo VI Pubblicità e disciplina delle sedute

Art. 17 – Sedute – Pubblicità e Segretezza

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico - sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta o parzialmente aperta. Alla prima tipologia possono prendere parte tutti i cittadini interessati, con diritto di parola; alla seconda possono prendere parte attiva con diritto di parola gli esponenti di organi pubblici e/o organizzazioni della società civile espressamente invitati in quanto detentori di competenze o interessi specifici nelle tematiche affrontate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione.
5. Qualora per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la deliberazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta, riportando nell'atto adeguate motivazioni.

Art. 18 – Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari al mantenimento dell'ordine durante le sedute spettano al Consiglio e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente del Consiglio.

Art. 19 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando gli spazi allo stesso riservati, tenendo un comportamento corretto ed astenendosi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. Il Presidente, dopo aver verbalmente differito a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito nel primo comma, può ordinare l'immediata espulsione dall'aula di chiunque arrechi turbamento o in qualche modo disturbi o ostacoli il proseguimento dei lavori. Nei casi più gravi può chiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 20 – Tumulto in aula

1. Quando nella sala delle adunanze vi sia tumulto e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione per il tempo necessario a ripristinare lo *status quo ante*. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente sciolta. In tal caso il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze di seconda convocazione, per il completamento dei lavori.
2. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio ed annotata al verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 21 – Svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza

1. Fatto salvo quanto contenuto nel presente Regolamento, per ragioni di celerità di svolgimento della seduta, per permettere la maggiore partecipazione possibile dei Consiglieri e sfruttare le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica, il Presidente del Consiglio può disporre che lo svolgimento di una o più sedute di Consiglio avvengano da remoto, in modalità c.d. "videoconferenza", attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge in materia di permessi e giustificazioni per l'assenza dal lavoro dei componenti del Con-

siglio dell'Unione.

2. Lo svolgimento delle sedute da remoto deve permettere il rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. L'Unione, in tali casi, garantisce l'utilizzo di un sistema informatico idoneo, accessibile a tutti i Consiglieri senza nessun onere. Analogamente, deve essere garantita la fruizione della seduta in diretta *streaming* nei confronti della cittadinanza interessata, sempre senza oneri.

3. In caso di svolgimento di una o più sedute da remoto, l'Ente assicura in ogni caso la regolare convocazione, la messa a disposizione della documentazione iscritta all'ordine del giorno e la possibilità per tutti i Consiglieri di intervenire secondo le modalità e le tempistiche di cui al presente Regolamento. Il sistema informatico adottato deve altresì permettere l'identificazione certa dei partecipanti in ogni momento della riunione consiliare, anche ai fini della verifica del numero legale, garantire la regolarità dello svolgimento delle sedute e delle espressioni di voto, nonché l'esercizio delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa spettanti al Segretario, ai sensi dell'art. 97, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Il predetto sistema deve assicurare anche l'attività di assistenza amministrativa e organizzativa da parte dei competenti Uffici dell'Unione.

4. Il Segretario, in apertura di seduta, procede all'appello nominale e annota i componenti presenti. I Consiglieri presenti, per facilitare le operazioni di appello, attivano possibilmente la videocamera. L'espressione di voto è resa individualmente, con voce ben udibile, ed è attestata nel verbale in seguito a chiamata nominale del Segretario. Il voto sull'immediata eseguibilità delle deliberazioni è espresso in modo palese e separato, eventualmente anche in modo contestuale, nell'ambito di un'unica chiamata nominale. E' ammesso il voto elettronico utilizzando la piattaforma offerta dal sistema informatico individuato dall'Ente. Tale piattaforma deve garantire l'identità dei votanti e l'espressione del voto. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono escludendo la riconducibilità del voto a chi lo ha espresso, attraverso apposita funzionalità della piattaforma ovvero mediante altra modalità telematica preimpostata dal Segretario, che garantisca la segretezza del votante. Soltanto in caso di urgenza, momentanea indisponibilità del sistema informatico o ulteriore motivo che non permetta la segretezza del voto, il Presidente del Consiglio può richiedere, previa votazione unanime dei Consiglieri presenti in seduta, che il voto segreto avvenga in forma palese.

5. I Consiglieri che per qualsiasi ragione si assentano per la trattazione di un determinato oggetto o abbandonano la seduta, devono intervenire per dichiararlo espressamente oppure possono utilizzare la piattaforma offerta dal sistema informatico, al fine di permettere la verbalizzazione dell'assenza. Ciascun componente, per consentire una chiara riproduzione della propria voce ed evitare sovrapposizioni con altri Consiglieri, abilita il microfono solo al momento del proprio intervento. La volontà di intervenire è segnalata mediante richiesta vocale o mediante l'utilizzo dell'apposita funzionalità prevista dal sistema informatico adottato.

6. La partecipazione alle sedute avviene nel rispetto del principio di buon andamento e del decoro delle istituzioni. Il Consigliere assicura che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta. Il Presidente dispone dei poteri di ordine di cui agli artt. 5, 18 e 20 del presente Regolamento.

7. Alla convocazione delle sedute deve essere data idonea pubblicità con indicazione della modalità di svolgimento. Gli atti adottati e i verbali delle sedute indicano che la seduta è avvenuta in base al presente articolo.

8. Le sedute di Consiglio sono accessibili in diretta sul sito istituzionale dell'Ente a tutti gli interessati. Le registrazioni audio-video delle sedute sono altresì consultabili sulla pagina "YouTube" dell'Unione Terre di Pianura per la durata di 5 (cinque) anni.

Titolo VII

Funzionamento Consiglio

Art. 22 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli oggetti da trattare all'ordine del giorno deve essere disposta almeno cinque (5) giorni prima per le sessioni ordinarie, tre (3) giorni prima per quelle straordinarie ed almeno ventiquattro (24) ore prima per quelle urgenti. Il termine è computato in giorni di calendario, senza contare il giorno di convocazione ma computando il giorno di svolgimento.

2. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione e al Rendiconto deve avvenire nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di contabilità e dalla legge.

3. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, a non meno di ventiquattro (24) ore da quelle di prima convocazione.

Art. 23 – Sessioni

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce ordinariamente, entro i termini stabiliti dalla legge, per l'adozione degli atti di sua competenza relativamente all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, per l'approvazione del rendiconto e per le materie indicate dall'articolo 42, comma 2, lettera b) del TUEL.

2. Oltre ai casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando sia richiesto dall'organo esecutivo dell'Unione o da almeno un quinto dei componenti. La richiesta scritta indica chiaramente gli argomenti sui quali è richiesta la deliberazione del Consiglio e, ove necessario, è accompagnata da specifiche proposte di deliberazione ai fini dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio in modo che la seduta abbia luogo entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, può convocare d'urgenza il Consiglio dell'Unione qualora sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

Art. 24 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione ne costituisce l'ordine del giorno ed è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno, con proprie autonome decisioni.
4. La successione degli argomenti deve essere rispettata, salvi i casi di mozione d'ordine decisi dal Presidente del Consiglio.
5. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

Art. 25 – Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere resi disponibili per la presa visione presso il Settore Affari Generali - Servizio Segreteria Generale dell'Unione, almeno quarantotto (48) ore precedenti all'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono trasmessi almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione. Ai Consiglieri le bozze degli atti sono di norma resi disponibili con modalità telematica, con esclusione degli allegati che fossero disponibili esclusivamente su supporto cartaceo.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, fatto salvo diverso accordo della Conferenza dei Capi Gruppo, nel testo completo dei pareri prescritti per legge per la sua validità, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

Art. 26 – Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente anche l'ordine del giorno, è consegnato tramite posta elettronica/PEC alla casella comunicata dai Consiglieri ovvero messo a disposizione dei Consiglieri mediante pubblicazione in apposita sezione, a loro riservata, del sito web istituzionale con informazione dell'avvenuta pubblicazione tramite inoltro di messaggio di posta elettronica all'indirizzo email comunicato dal Consigliere. In ogni caso deve essere salvaguardata la possibilità di accesso all'apposita sezione del sito web istituzionale.
2. All'avviso di convocazione devono essere allegate le bozze delle deliberazioni che si propongono e di tutti i documenti da esse dichiarati come allegati, salvo che la loro complessità sia tale da non consentire l'allegazione o essa risulti eccessivamente onerosa.

Art. 27 – Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del consiglio in carica.
2. Il Segretario Generale effettua l'appello nominale in apertura di seduta e ne annota il risultato nel verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. In ogni caso, trascorsa venti (20) minuti dall'ora indicata per la convocazione ed eseguito l'appello nominale senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio ne prende atto ed è tenuto a dichiarare deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.
4. Della seduta dichiarata deserta deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
5. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza del numero di Consiglieri richiesto per la validità della riunione. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. I Consiglieri che si allontanano dalla sala della riunione prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
7. Qualora venga meno il numero legale il Presidente del Consiglio dispone la sospendere temporaneamente dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove non risulti raggiunto il numero legale il Presidente dichiara deserta l'adunanza per gli argomenti ancora da trattare.

Art. 28 – Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
2. La seduta di seconda convocazione è valida purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 25. Quando l'avviso per la convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, è rinnovato soltanto ai componenti non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta di prima convocazione venne dichiarata deserta o sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Trascorsi venti (20) minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero legale, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.
5. La successiva seduta, per i medesimi oggetti iscritti all'ordine del giorno, è sempre di seconda convocazione.
6. Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non previsti nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.

Titolo VIII

Ordine dei lavori

Art. 29 – Adempimenti preliminari alla seduta

1. Il Presidente del Consiglio, dichiarata aperta la seduta sulla base delle risultanze dell'appello nominale effettuato dal Segretario Generale, può informare il Consiglio su fatti ed attività rilevanti per l'andamento dell'Amministrazione. Sulle comunicazioni del Presidente non è ammessa discussione, tuttavia il Presidente può dare la parola ai Consiglieri che la chiedono per avere chiarimenti o delucidazioni.
2. Forniti i chiarimenti eventualmente richiesti, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i Consiglieri che vi abbiano interesse possono dichiarare se hanno delle osservazioni inerenti i verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente.
4. I verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente si intendono approvati se, in apertura di seduta, nessun Consigliere dichiara che ha osservazioni da fare sulla loro stesura e contenuto. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
6. Dei verbali votati e rettificati viene steso apposito verbale.
7. I verbali delle sedute del Consiglio dell'Unione e le registrazioni delle stesse sono depositati nell'archivio a cura del Settore Affari Generali - Servizio Segreteria Generale.

Art. 30 – Designazione e funzioni dei Consiglieri scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello nominale, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, appartenenti a 3 gruppi consiliari diversi, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.
2. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
3. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

Art. 31 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio dell'Unione, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Presidente del Consiglio può, nel corso della seduta, dare comunicazioni estranee agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 32 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando un Consigliere propone che un argomento non si discuta, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando è richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio o nel corso della discussione di merito, con intervento che non superi i tre (3) minuti, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Su di esse può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre (3) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 33 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'ipotesi in cui il Consigliere è censurato nella propria condotta od anche l'attribuzione di fatti, opinioni o dichiarazioni diversi o contrari da quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. Il Consigliere che chiede la parola sul fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove la decisione del Presidente non sia accettata dall'intervenuto decide il Consiglio il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Titolo IX Discussione e votazione

Art. 34 – Numero legale per la votazione e computo del quorum

1. Ai fini della validità delle sedute e dell'approvazione delle votazioni, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Unione per i quali è richiesto un quorum speciale, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Il numero legale viene accertato all'inizio della seduta mediante appello nominale come meglio specificato nell'articolo 28.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento da ciascun Consigliere al Presidente del Consiglio.

Art. 35 – Discussione – norme generali

1. Terminata l'illustrazione della proposta di deliberazione il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli o contrari all'approvazione dell'atto.
2. Nella trattazione di ciascun argomento i Consiglieri possono intervenire per due volte nella discussione, la prima per non più di cinque (5) minuti e la seconda per non più di tre (3) minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio o del relatore. Il Presidente può consentire interventi di maggiore durata, che comunque non eccedano i dieci (10) minuti, per le discussioni riguardanti il Bilancio, il Rendiconto e altri argomenti particolarmente complessi.
3. Il Consigliere che abbia ottenuto il permesso di intervenire nella discussione parla dal proprio posto ai componenti del Consiglio.
4. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente lo invita a concludere e, se l'intervento prosegue, può togliergli la parola.
5. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi dal proseguire; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se lo stesso persiste nell'atteggiamento dilatorio.
6. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci (10) minuti. Il documento va consegnato al Segretario Generale per l'acquisizione a verbale.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 36 – Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la sua replica o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, può essere concessa la parola per le dichiarazioni di voto dando succinta motivazione del proprio orientamento per un tempo non superiore a tre (3) minuti.
3. Qualora siano formalmente costituiti Gruppi consiliari la dichiarazione di voto spetta al Capogruppo. In caso di dissenso dall'orientamento di voto del proprio Gruppo, ciascun Consigliere può formulare distinta dichiarazione di voto.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37 – Votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, per appello nominale o in forma palese per alzata di mano.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Coloro che debbono astenersi obbligatoriamente per conflitto di interessi non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale. Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, il

Consigliere che abbia un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio sin dall'inizio della trattazione e fino ad avvenuta votazione sul punto.

4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

6. Salvo che siano richieste maggioranze qualificate, si intende adottata la proposta che ha ottenuto la maggioranza dei votanti.

7. Nel verbale sono indicati i voti favorevoli e contrari alla proposta e quelli astenuti.

8. In caso di irregolarità, incertezze o dubbi sull'esito della votazione il Presidente del Consiglio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 38 – Ordine e modalità della votazione

1. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:

1. emendamenti soppressivi;

2. emendamenti modificativi;

3. emendamenti aggiuntivi;

c) Per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando almeno un quarto dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo, al termine viene votato il testo complessivo nella sua interezza;

d) I provvedimenti per il quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati oggetto di votazioni separate vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

2. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 39 – Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare coloro che sono favorevoli, i contrari e gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la votazione.

Art. 40 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o del Presidente dell'Unione o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio precisa il significato del "sì", favorevole alla proposta di deliberazione, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 41 – Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di schede, predisposte dalla Segreteria dell'Unione in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro dell'Unione.

2. Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto nel verbale.

5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

6. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

7. Le schede vengono distrutte al termine dalla votazione.

Art. 42 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Titolo X Deliberazioni

Art. 43 – Verbalizzazione

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono verbalizzate in modo sintetico, come appresso specificato, e registrate in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta e le posizioni dei singoli Consiglieri.
2. Il processo verbale dell'adunanza, redatto dal Segretario Generale, deve indicare il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i componenti intervenuti alla discussione, il numero di voti resi a favore o contro ogni proposta, con indicazione nominativa dei Consiglieri astenuti e contrari, l'elenco delle comunicazioni eventualmente effettuate dal Presidente del Consiglio o dal Presidente dell'Unione.
3. E' integralmente trascritta nel verbale, previa espressa richiesta, la dichiarazione di voto che ogni Consigliere ha diritto – dovere di presentare per iscritto, nel corso della seduta, a conclusione del dibattito, una sola volta per ogni argomento.
4. Nel caso di risposta ad interrogazioni o interpellanze, nel verbale verranno riportati solo gli oggetti delle richieste nonché della risposta e l'indicazione se l'interpellante si sia dichiarato o meno soddisfatto della risposta.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio o da chi, a norma di legge o di statuto, li ha sostituiti nella seduta.
6. Ogni Consigliere in carica può, con richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio e presentata presso il Settore Affari Generali - Servizio Segreteria Generale dell'Unione, chiedere in ogni momento una copia del verbale sintetico e la registrazione di una data seduta del Consiglio dell'Unione.

Art. 44 – Registrazioni audio

1. Le sedute del Consiglio sono normalmente registrate, tramite supporto audio elettromeccanico od informatico, ad integrazione dei verbali della seduta. La registrazione inizia nel momento in cui la seduta è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio e termina con la dichiarazione di scioglimento della stessa.
2. Le registrazioni audio delle sedute, corredate dal relativo verbale sintetico, sono conservate agli atti dell'Unione, presso il Settore Affari Generali – Servizio Segreteria Generale dell'Unione e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio di documenti.
3. La registrazione audio di ogni seduta del Consiglio - in formato elettronico, unitamente al verbale sintetico indicato all'articolo precedente – è resa disponibile a tutti i Consiglieri mediante deposito presso il Settore Affari Generali – Servizio Segreteria Generale. In assenza di opposizioni formulate entro quindici (15) giorni dall'avvenuto deposito, tali materiali si intendono approvati. In presenza di opposizioni, l'approvazione è rimessa ad una specifica decisione del Consiglio, da assumersi nella prima seduta utile.
4. Il Presidente del Consiglio può eccezionalmente autorizzare altri soggetti ad effettuare registrazioni audio/video di una seduta o parte di essa, previa richiesta motivata. È facoltà del Presidente l'allontanamento dall'aula, anche avvalendosi della forza pubblica, di coloro che effettuino riprese audio o video in difetto di tale autorizzazione.

Art. 45 – Forma e contenuti delle deliberazioni

1. L'istruttoria della deliberazione si intende perfezionata quando la proposta risulta motivata e contiene i pareri previsti dalla legge, in maniera da assicurare al Consiglio la disponibilità degli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono. L'esame preventivo delle proposte da parte dei Consiglieri è garantito con i tempi e modi stabiliti dall'articolo 24 del presente regolamento.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.
4. Le deliberazioni, numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione devono recare la data e l'oggetto del provvedimento e sono firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale.

Art. 46 – Annullamento, revoca, modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

Art. 47 – Pubblicazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate all'albo pretorio elettronico dell'Unione e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente → Provvedimenti → Provvedimenti organi indirizzo politico.

**TITOLO XI
Disposizioni finali****Art. 48 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi ed entra in vigore ad avvenuta eseguibilità della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio dell'Unione.